

## Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona  
Piazza Martiri della Libertà, 30  
17027 Pietra Ligure  
**Parere n.06 del 13/04/2024**

Il sottoscritto Giorgio Malerba Revisore del Comune di Pietra Ligure provincia di Savona, nominato con Delibera Del Consiglio Comunale n.73 del 27/12/2021, prende in esame la documentazione ricevuta tramite e-mail al fine di esprimere il proprio parere sul riconoscimento dei debiti fuori Bilancio per un importo complessivo di € 3.568,24 IVA compresa "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs.n.267/2000" per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per complessivi € 3.568,24 in relazione alla sentenza N. 233 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. LIGURIA - sezione seconda sul ricorso R.G. N.00537/2023 acquisito agli atti il 13/09/2023 prot.n.28994 da parte delle società CELLNEX Spa

CONSIDERATO che, quanto ai requisiti generali, il debito sottoposto al riconoscimento presenta, in ossequio alle indicazioni del Ministero dell'Interno, certezza, cioè esistenza effettiva di una obbligazione a dare; liquidità, nel senso della determinazione dell'importo del debito; esigibilità, ovvero che il pagamento non è dilazionato da termine o sottoposto a condizione;

### Considerato

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2024 ed il bilancio di Previsione 2022-2024 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

### Visti

- l'art. 193 dello stesso decreto, dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;
- nello specifico l'art. 193, comma 3 del TUEL stabilisce che è possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, ovviamene nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall'art. 187 del TUEL;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- a) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- b) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- d) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Premesso che:

che in data 13.9.2023 è stato acquisito al protocollo comunale, al n. 28994, atto di citazione nanti al T.A.R. LIGURIA nell'interesse della società Cellnex Italia Spa (13264231005), con sede legale in Roma (00148), via Cesare Giulio Viola n. 43, in persona del suo procuratore speciale, dottor Gherardo Zei (ZEIGRR60B26H501Z), giusta procura speciale a rogito del notaio Luca Amato rep. 62093 del 5.7.2023, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente atto, dagli avvocati

Luigi Ammirati (MMRLGU74A31F205C) e Marco Bellante (BLLMRC78E03H501U), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma (00193), Lungotevere dei Mellini n. 45, contro il Comune di Pietra Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, e dandone notificazione a Wind TRE SpA (02517580920) per l'annullamento - previa sospensione:

- del provvedimento prot. n. 0018554 del 13/06/2023, comunicato in pari data, con il quale è stata denegata la «Istanza di Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 D. Lgs.259/03 per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile Cellnex Italia S.p.A. a servizio del gestore Wind Tre S.p.A. denominato SV152-PIETRA LIG TIM», sull'immobile sito nel Comune di Pietra Ligure, Corso d'Italia n. 102 (N.C.E.U. foglio 4, mappale 191); del parere reso dalla Giunta Comunale del Comune di Pietra Ligure nella seduta del 20.09.2022 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2022;
- e, per quanto occorrer possa, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni" approvato dal Comune di Pietra Ligure con D.C.C. n. 16 del 09.04.2019 e dell'Allegato A "Mappa delle Localizzazioni";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto;

#### DATO ATTO

infatti che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2022 l'Amministrazione Comunale aveva espresso parere contrario alla variante proposta da Cellnex Italia S.P.A. a servizio del gestore Wind Tre S.p.A., in quanto l'installazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in zona in cui è prevista l'installazione di nuovi impianti di telefonia nel vigente Piano Comunale degli impianti di telecomunicazione, nonché parere contrario relativamente alla proposta di sviluppo della rete;

**Vista** la proposta di Consiglio Comunale Prot 0012890 del 12/04/2024 Tit IV Cl 4 Fasc RICORDATO altresì che:

- come da disposti della Delibera di G.C. n. 126 del 7.11.2023, è stato ritenuto opportuno costituirsi in giudizio anti il T.A.R. LIGURIA, mediante conferimento di incarico di difesa a legali di fiducia dell'Ente identificati negli Avvocati Mario SPOTORNO e Michele SPOTORNO dello Studio Legale Associato Spotorno Calleri di Pietra Ligure i quali hanno dichiarato l'immediata disponibilità a difendere il Comune predisponendo la documentazione da depositare nei termini di legge;
- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 664 del 9.11.2023 è stato pertanto conferito incarico congiunto ai suddetti legali per l'assistenza e difesa in giudizio a seguito di detto ricorso;

VISTA la sentenza n. 233 emessa il 13.3.2024 dal T.A.R. LIGURIA - Sezione Seconda, trasmessa ed acquisita agli atti comunali da parte del legale difensore di questo Comune, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince l'accoglimento e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati nonché la condanna inflitta al Comune di Pietra Ligure al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato - compensa le spese tra le altre parti ed ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

ACCERTATO che la suddetta spesa, comprensiva di spese generali, IVA e CPA, e di rimborso del contributo unificato ammonta a complessivi € 3.568,24, non coperte da impegno di spesa;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.

194 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO in particolare, che la suddetta spesa rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 267/2000;

-La Giunta delibera di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa complessiva di € 3.568,24 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000, finanziandola mediante risorse proprie;

Dato atto che, per quanto è possibile oggi giorno verificare:



- relativamente ai suddetti importi si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore come sopra individuato;

Considerato, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di forniture che hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;

Ritenuto che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa all'Ente, si rende necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 lettera e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto, per un importo complessivo di **Euro 3.568,24**;

Dato atto che il prossimo 23/04/2024 andrà in discussione da parte del Consiglio Comunale l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che il debito fuori bilancio di cui al punto precedente viene finanziato mediante imputazione al Capitolo 68/2 "DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA" del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità;

Considerato che la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è contemplata dall'art.194 c.1 lett.c del D.Lgs.267/2000

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del debito in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Limitatamente alla propria competenza al relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio fatta salva la verifica di eventuali responsabilità.

Il revisore invita l'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.23 c.5 della legge 289/2002, ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti.

